

ASSICURAZIONE ALL RISKS PER IL CANTIERE CON COMMITTENZA PUBBLICA

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici" è una soluzione assicurativa che offre una gamma di garanzie a tutela dell'impresa appaltatrice, che ha ottenuto la commessa sulla base di una gara pubblica di appalto, a copertura dei rischi che potrebbero insorgere nel corso della realizzazione dell'opera assicurata e che potrebbero causare danni all'opera stessa o a terzi.



Che cosa è assicurato?

"Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici" assicura i lavori o gli appalti dove la Committenza sia pubblica o assoggettati alla normativa "Merloni" – Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12/03/2004, n. 123, e ss.mm.ii., come ad esempio costruzioni, ristrutturazioni con o senza interventi su strutture portanti, realizzazioni di strade o interventi su opere stradali, reti idriche e tecnologiche o impianti ed opere elettromeccaniche.

La garanzia vale per tutto il periodo di costruzione delle opere, di collaudo e di manutenzione, per le durate da te indicate e riportate sulla scheda di polizza.

Puoi assicurare le seguenti garanzie:

✓ **Copertura assicurativa dei Danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione:** la copertura ti assicura contro i danni materiali e diretti che l'opera può subire durante la fase di realizzazione. La garanzia è prestata nella formula "All Risks", cioè sono assicurate le opere contro tutti gli eventi al netto di alcune esclusioni.

La somma assicurata per le opere è stabilita nel bando di gara e deve corrispondere all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di lavori a corpo, lavori a misura, prestazioni a consuntivo, lavori in economia, nonché ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

✓ **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere:** puoi tutelare l'attività d'impresa dalle conseguenze economiche che possono derivare da danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione dei lavori assicurati.

Il massimale relativo alla copertura "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" è pari al 5% della somma assicurata per le opere assicurate, con un minimo di euro 500.000,00 mila ed un massimo di euro 5.000.000,00.

Personalizzazioni del rischio

- **Estensioni di garanzia:** per ogni sezione possono essere scelte anche una o più condizioni particolari che ti consentono di ampliare la copertura assicurativa, a fronte di un aumento del premio. Puoi ad esempio assicurare:
 - per i Danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione, le opere e gli impianti preesistenti, i danni causati da errori di progettazione e di calcolo, i danni da forza maggiore ed i danni da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
 - per la Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere, i danni a cose dovuti a rimozione, franamento del terreno ed i danni a cavi o condutture sotterranee.



Che cosa non è assicurato?

✗ **Copertura assicurativa dei Danni alle Opere durante la loro Esecuzione e garanzia di Manutenzione:** le garanzie non sono valide per opere dove:

- il progetto esecutivo, se previsto, non sia stato approvato;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti non abilitati o non sia stato verificato;
- non vengano forniti alla Compagnia copia del capitolato speciale di appalto, contratto di appalto o verbale di aggiudicazione e degli elaborati dei collaudi;
- non vengano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti;
- non vengano indicati alla Compagnia i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici nei termini previsti dalla legge.

✗ **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere.** Le garanzie non sono valide per opere dove:

- il luogo di esecuzione sia accessibile al pubblico;
- il Committente non abbia designato il responsabile dei lavori o il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza.

Non sono coperti inoltre i danni causati a tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza.



Ci sono limiti di copertura?

! **Copertura assicurativa dei Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione:** sono esclusi i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite nel contratto di appalto, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge. Sono esclusi altresì i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma di legge.

! **Copertura assicurativa della Responsabilità Civile durante l'esecuzione delle opere:** sono esclusi i danni diversi da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose. La garanzia non comprende i danni da furto, nonché le responsabilità dedotte da contratti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sono assicurabili soltanto i rischi ubicati nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio;
- comunicare alla Compagnia l'interruzione o la sospensione della costruzione superiore a 15 giorni;
- presentare alla Compagnia i seguenti documenti, che saranno allegati al contratto:
 - o copia del capitolato speciale di appalto;
 - o contratto di appalto o verbale di aggiudicazione;
 - o elaborati dei collaudi.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione. Il pagamento del premio deve essere contestuale anche all'accordo delle eventuali proroghe o aggiornamenti.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla Legge;
- sistemi di pagamento elettronico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e non prima della data di inizio effettivo dei lavori comunicata da te o dalla Stazione Appaltante.

L'assicurazione termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza; l'efficacia dell'assicurazione cessa comunque il giorno dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata e non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.



Come posso disdire la polizza?

Non è possibile disdire la polizza prima della scadenza.

Assicurazione all risks per il cantiere con committenza pubblica

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici

Data ultimo aggiornamento: 31 Luglio 2021
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel. +39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: info@helvetia.it; PEC: helvetia@actaliscertymail.it – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 188.170.222 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 92.664.946 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2020 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2020/presentation-fcr-2020.pdf>.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si segnala che la compagnia si impegna nei confronti del Contraente/Assicurato nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con la compagnia stessa.

La polizza prevede le seguenti coperture:

✓ **DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE**

La Compagnia tiene indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei Lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualunque causa determinati, salvo quanto espressamente escluso.

In particolare, la Compagnia riconosce:

- **Danni alle Opere**: il rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
- **Danni alle Opere preesistenti**: il rimborso dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate;
- **Spese di demolizione e sgombero**: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui stessi.

✓ **RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE**

La Compagnia tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati che si siano verificati, durante l'esecuzione dei Lavori stessi.

- ✓ L'assicurazione vale anche per la **Garanzia di manutenzione**: qualora sia previsto un periodo di garanzia di manutenzione, le garanzie descritte nelle sezioni "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere" sono valide per i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d'appalto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:

Forza maggiore	La Compagnia risponde per danni materiali e diretti alle opere assicurate, causate da eventi di Forza Maggiore intendendosi per tali gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi, esclusi atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.
Furto	La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto o tentativo di furto nel luogo di esecuzione delle opere.

Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione	Sono indennizzati i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità	Sono indennizzati i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della garanzia " Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione".
Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
<u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", le seguenti condizioni particolari con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
Rimozione, franamento o cedimento di terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere	La Compagnia è obbligata anche per i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere.
Vibrazione	La Compagnia è obbligata anche per i danni a cose dovuti a vibrazione, sempreché queste siano dovute ad un evento accidentale, improvviso, impreveduto ed imprevedibile.
Cavi o condutture sotterranee	La Compagnia riconosce anche i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.
Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata	Con questa condizione particolare, qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia di responsabilità civile, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> × <u>Con riferimento alla sezione "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", si precisa che – oltre a quanto già indicato nel DIP base - l'assicurazione è prestata a condizione che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Compagnia dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei Lavori.</u> × <u>Non sono comunque considerati terzi:</u> <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; - se il Contraente non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e loro parenti e affini conviventi; - le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente; - le Compagnie qualificabili come controllanti, controllate rispetto al Committente o al Contraente o collegate, nonché gli amministratori delle medesime.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

! CON RIFERIMENTO A TUTTE LE GARANZIE

Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione non comprende:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;

- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
- i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza dell'assicurazione;
- i difetti di rendimento dei beni assicurati;
- i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa oppure denunciati oltre un anno dalla scadenza dell'assicurazione;
- i danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca differente.

I massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle garanzie "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" e "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", qualora non diversamente qui di seguito indicato, sono concordati con la Compagnia e indicati in polizza.

! DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

L'assicurazione non comprende:

- i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del Codice civile;
- i danni da azioni di terzi, salvo i casi in cui valgono le condizioni particolari "Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi", "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato" e/o "Furto", qualora acquistate;
- i danni da forza maggiore, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Forza maggiore", qualora acquistata;
- i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione", qualora acquistata;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità, salvo i casi per cui vale la condizione particolare "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità", ove acquistata
- i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei Lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Nel caso di esecuzione di gallerie, la Compagnia non indennizza i costi per:

- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge.

Nel caso di esecuzione di dighe, la Compagnia non indennizza i costi per:

- le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
- le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio non funzionanti;

- le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc..

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, la Compagnia non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Inoltre, l'assicurazione non comprende:

- i costi di interventi provvisori a seguito di sinistro, diversi da quelli sostenuti per evitare o diminuire il danno al fine di assolvere all'obbligo di salvataggio;
- i costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno.

Con riferimento alla condizione particolare "Forza maggiore":

- relativamente alle perdite e ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di tempeste, alluvioni, inondazioni, la Compagnia indennizza l'Assicurato solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera;
- la Compagnia non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso;
- in caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi", l'assicurazione viene prestata con lo scoperto ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato":

- sono esclusi i danni causati da agenti/sostanze chimiche e biologiche, agenti nucleari/radioattivi, nonché virus informatici di qualsiasi tipo;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Furto":

- limitatamente ai materiali facilmente asportabili (identificati da bolle di consegna), la garanzia furto è operante a condizione che vengano custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto si perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura;
- l'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento ai "Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione":

- sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da errori di progettazione nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata;
- è escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'opera ancora da realizzare;
- l'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento ai "Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità", l'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti ed i limiti di indennizzo concordati indicati in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere", la Compagnia non indennizza:

- i guasti meccanici o elettrici;
- i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati in polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori di tali luoghi;

- i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
- i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
- i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
- i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
- i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate;
- le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto;
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.

L'estensione di garanzia viene prestata con gli scoperti concordati indicati in polizza.

! RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'assicurazione non comprende:

- i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione";
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione" sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Vibrazione", qualora acquistata;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Rimozione, franamento o cedimento di terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere", qualora acquistata;
- i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo i casi in cui vale la condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee", qualora acquistata;
- i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore;
- i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.

Con riferimento alle condizioni particolari "Rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere" e "Vibrazione":

- per i fabbricati di terzi, l'obbligo della Compagnia vale per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordato indicato in polizza.

Con riferimento alla condizione particolare "Cavi o condutture sotterranee":

- la garanzia è operante a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive;
- l'estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto ed il limite di risarcimento concordato indicato in polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p><u>Denuncia di sinistro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE</u> <p><u>In caso di sinistro, l'Assicurato deve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Compagnia; - inviare alla Compagnia al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire alla Compagnia ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti. <ul style="list-style-type: none"> • <u>RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE</u> <p><u>In caso di sinistro, l'Assicurato deve:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza, riportando la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della responsabilità.
	Assistenza diretta/in convenzione: non prevista.
	Gestione da parte di altre imprese: non prevista.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Con riferimento alla garanzia "Danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione", la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere", la Compagnia provvede tempestivamente al pagamento del risarcimento dopo aver stabilito l'ammontare di quest'ultimo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p>Frazionamento: Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.</p>
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici e dolosi", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. • Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla condizione particolare "Atti di terrorismo o sabotaggio organizzato", la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<p>Oltre a quanto già rappresentato nel DIP:</p> <ul style="list-style-type: none">• nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;• l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. <p>Non è previsto il tacito rinnovo e, quindi, la garanzia cesserà automaticamente alle ore 24 della data di scadenza pattuita.</p> <p>L'assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data prevista. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.</p>
Sospensione	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Il contratto non prevede alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da imprese edili che partecipano a bandi per la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di opere pubbliche quali strade, edifici, ponti, gallerie, opere marittime, fabbricati civili, industriali e commerciali, che necessita di una copertura dei rischi che potrebbero causare danni all'opera o a terzi, durante il corso della sua realizzazione.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 18,36%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: reclami@helvetia.it.</p> <p>Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura.- Tramite il sito della Compagnia (www.helvetia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Gruppo Helvetia**

**Assicurazione all risks per il cantiere
con committenza pubblica**

Helvetia C.A.R. Appalti Pubblici

Condizioni di Assicurazione

Mod. H698
Ed. 01/2019

Per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell'art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente e/o dell'Assicurato.

Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento:

INDICE

GLOSSARIO	1
SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE	3
SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE	6
NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI	8
CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE	11

GLOSSARIO

Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Compagnia.

Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.

Assicurazione: il contratto di *assicurazione*.

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il *Committente* o l'*Esecutore dei Lavori* (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

Compagnia: l'impresa assicuratrice, ovvero Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'*assicurazione* nell'interesse proprio e/o di altre persone.

Controllore tecnico: l'organismo di Tipo A – presso l'Ente Italiano di Accreditamento (ACCREDIA) abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d'opera secondo la norma UNI EN 45004 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi concordati con la *Compagnia*.

Nel testo Ministeriale, invece, anziché ACCREDIA è ancora riportato l'ormai "superato" riferimento a SINCERT (che è stata sostituita nelle sue funzioni e caratteristiche da ACCREDIA dalla fusione di SINAL e SINCERT come Associazione senza scopo di lucro mediante decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 pubblicato su GU20 del 26 gennaio 2010).

Danno liquidabile: l'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Decreto: DPR 12 marzo 2004, n. 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli artt. 7 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici".

Direttore dei Lavori: il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Esecutore dei Lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 al quale sono stati dati in affidamento i *Lavori*.

Forza maggiore: gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia: l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla *somma assicurata*, che viene dedotto dal *danno liquidabile* e che l'*Assicurato* tiene a suo carico.

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Indennizzo: l'importo ottenuto detraendo dal *danno liquidabile* la *franchigia* e/o lo *scoperto* quando previsti, entro la *somma assicurata/massimale* assicurato o il limite di *indennizzo/risarcimento* convenuto.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Legge: la Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

Luogo di Esecuzione delle Opere: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella *Scheda Tecnica*, nel quale l'*Esecutore dei Lavori* realizza le *opere* assicurate.

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del *Regolamento* 21 dicembre 1999, n. 554.

Massimale: l'importo che rappresenta il massimo esborso a cui è tenuta la *Compagnia* in relazione alle garanzie di responsabilità civile prestate. Quando è specificato in *polizza* che il *massimale* è prestato per un *periodo di assicurazione*, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la *Compagnia* è tenuta per tutti i *sinistri* verificatisi durante lo stesso *periodo di assicurazione*.

Opere: le *opere* da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella *Scheda Tecnica*.

Opere Preesistenti: *opere*, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel *Luogo di Esecuzione delle Opere* e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i *Lavori* assicurati.

Periodo di assicurazione: il periodo di validità dell'*assicurazione*.

Polizza: il documento che prova l'*assicurazione*.

Premio: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Compagnia* per l'*assicurazione*.

Progettista dei Lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei *Lavori* da appaltare.

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del Procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Risarcimento: la somma dovuta dalla *Compagnia* per danni causati a terzi dall'*Assicurato*.

Rischio: la probabilità che si verifichi il *sinistro* e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scheda di polizza: la scheda annessa alla copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi le *Somme assicurate*, i *Massimali*, i *Premi*, ed eventualmente gli *Scoperti*, le *Franchigie*, i limiti di *Indennizzo* e di *Risarcimento*.

Scheda Tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni *Schema Tipo* di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle Condizioni di Assicurazione delle singole coperture assicurative.

Scoperto: la percentuale del *danno liquidabile* che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

Somma assicurata: l'importo che rappresenta il massimo esborso della *Compagnia* in relazione alle garanzie prestate in *polizza*.

Stazione Appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei *Lavori*

Territorio italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

SEZIONE A – COPERTURA ASSICURATIVA DEI DANNI ALLE OPERE DURANTE LA LORO ESECUZIONE E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il *Committente*, anche nella qualità di *Direttore dei Lavori* o proprietario delle *opere preesistenti*, e il *Contraente* da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella *Scheda Tecnica*, per l'esecuzione delle stesse durante il *periodo di assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.

L'obbligo della *Compagnia* consiste in quanto segue e si applica:

Partita 1 - Opere

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto* e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso, per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto* e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del *massimale* assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle *opere* assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di *sinistro* indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del *massimale* assicurato.

Art. 2 Condizioni di assicurazione

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la *Compagnia* può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
- c) venga fornita alla *Compagnia* copia del capitolato speciale di appalto e contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei *Lavori*;
- d) per le *opere* assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) il *Contraente* abbia indicato alla *Compagnia* nei termini di tempo previsti dalla legge i *Lavori* subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3 Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare:

1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di *Lavori* eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del *Direttore dei Lavori*, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'*Esecutore dei Lavori* a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da *azioni di terzi*;
5. i danni da *forza maggiore*;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei *Lavori*, installati e messi in grado di funzionare.

La *Compagnia* inoltre non è obbligata a indennizzare:

9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - 9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - 9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - 9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - 9.4 consolidamento e di compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di *sinistro*;
 - 9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di *sinistro*, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
10. nel caso di esecuzione di dighe:
 - 10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i *Lavori* di costruzione;
 - 10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;

- 10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
- 10.4 le spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- 10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- 10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei Lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- 10.7 le spese sostenute per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità, ecc..

Per l'esecuzione dei Lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:

- 11 Lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - 11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da Lavori di sottomurazione, da altri Lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili, solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportati nella Scheda Tecnica, a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.
- 12 Lavori su beni artistici:
 - 12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Compagnia non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.

Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda Tecnica a differenza di quanto stabilito nell'art. 27, secondo comma.

Art. 4 Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei Lavori, all'importo di aggiudicazione dei Lavori, comprendendo tutti i costi di:

- a) Lavori a corpo
- b) Lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) Lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per Lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei Lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge.

La Compagnia emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 5 Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei Lavori comunicata dall'Assicurato o dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art.32;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei Lavori;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
- d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 6 Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto –ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento– un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi di contratto d'appalto, ferme le delimitazioni – ad esclusione del punto 3 dell'art. 3– nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione.

La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i 24 mesi.

Art. 7 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il *Contraente* deve dare immediata comunicazione alla *Compagnia*. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il *Contraente* decade dal diritto al *risarcimento*.

Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il *Contraente*, pena la decadenza dal diritto all'*indennizzo*, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 8 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della *Compagnia* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE B - COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 9 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai *Lavori* assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei *Lavori* stessi, nel *luogo di esecuzione delle opere* indicato nella *Scheda Tecnica* e nel corso della durata dell'*assicurazione* per la Sezione A.

Art. 10 Condizioni dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- che il Committente abbia designato il responsabile dei Lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza;
- che i Lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Compagnia dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei Lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 11 Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori e i figli del *Contraente*, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il *Contraente*;
- le compagnie le quali, rispetto al *Committente* o al *Contraente* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 12 Esclusioni specifiche della Sezione B

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, l'*assicurazione* non comprende:

- i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'*Assicurato* abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai *Lavori* assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
- i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del *Committente*;
- la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei *Lavori*;
- i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i danni derivanti da polvere;
- le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i danni da furto;
- i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del *Committente*;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del *Committente*;
- i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del *Committente*;
- i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore;
- i danni da errore di progettazione e insufficiente progettazione.

Art. 13 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

Decorre dalla data fissata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 14 Massimale per la responsabilità civile terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 2 del *Regolamento*, il *massimale* per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della *somma assicurata* per le *opere* nella Sezione A, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

NORME COMUNI AD ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 15 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati *Assicurato* il *Committente* e il *Contraente*.

Art. 16 Delimitazione dell'assicurazione

La *Compagnia* non è obbligata a indennizzare:

1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'*Assicurato* e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'*Assicurato* o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *assicurazione*;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.

La *Compagnia* non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

La *Compagnia* non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'*assicurazione*.

Art. 17 Scoperto o Franchigia in caso di sinistro

Rimane a carico del *Contraente*, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'*assicurazione*, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni *sinistro*, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una *franchigia* fissa come indicato nella *Scheda Tecnica*.

Per la sezione B, l'*Assicurato* dà mandato alla *Compagnia* di pagare in nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la *Compagnia* stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 18 Estensione territoriale

L'*assicurazione* vale esclusivamente per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del *Regolamento*.

Art. 19 Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul *rischio*.

L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del *rischio* o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla *Compagnia*, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso al luogo di esecuzione dei *Lavori* in momenti concordati con l'*Assicurato* e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'*Assicurato* deve:

- a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla *Compagnia*;
- b) inviare, al più presto, alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) fornire alla *Compagnia* ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 22, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:

1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. la denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) relative alla Sezione A e ai punti 1 e 2 alla Sezione B.

L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.

Art. 21 Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla *Compagnia*, o da un Perito da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti, nominati uno dalla *Compagnia* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro 90 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al *sinistro* richiesta al *Contraente*, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i 90 giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

1. i due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
2. ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.
3. se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.
4. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il *Committente*, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal *Responsabile del Procedimento* di cui all'art. 7 della Legge.

Art. 22 Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4;
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente *Schema Tipo*, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 23 Premio

Il *premio*, riportato nella *Scheda Tecnica*, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'*assicurazione*.

Il *premio* iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati, è riportato nelle rispettive Schede Tecniche.

Il pagamento del *premio*, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe o aggiornamenti.

L'aggiornamento del *premio*, in relazione a quanto previsto all'art. 4 terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di *rischio* o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica *Scheda Tecnica* di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di *premio* da parte del *Contraente* non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del *Committente* per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.

La *Compagnia* si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il *Committente*, il quale può sostituirsi al *Contraente* nel pagamento del *premio*; in mancanza di intervento sostitutivo del *Committente*, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenire fra le Parti.

Il *premio* iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimane comunque acquisito dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*assicurazione* cessi prima della data prevista nella *Scheda Tecnica*.

Art. 24 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del *premio*, al momento del *sinistro* la *Compagnia* verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme

che dovevano essere assicurate, la Compagnia indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 25 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna Partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Compagnia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della copertura assicurativa.

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi, senza corrispondente restituzione del premio.

Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Compagnia concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 26 Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Compagnia per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Compagnia stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 27 Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Compagnia presso la propria Direzione o la sede dell'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la copertura assicurativa entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Compagnia delle pronunce definitive dei periti di parte concordati o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Compagnia tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.

La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Compagnia risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo della predetta franchigia e scoperto.

Tuttavia la franchigia e lo scoperto, con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al Committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederla in tale forma, determinandone anche l'entità.

Art. 28 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia, salvo quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma.

È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 29 Gestione delle controversie - Spese legali (sezione B)

La Compagnia può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 30 Proroga dell'assicurazione

La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 lett. b).

In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 31 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 32 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Compagnia ovvero all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 Foro competente

Il foro competente, a scelta della Parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso il quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la Compagnia e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

Art. 34 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

1. FORZA MAGGIORE

A parziale deroga del comma 5) dell'art. 3 "Esclusioni specifiche della Sez. A" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, ferme le altre delimitazioni di polizza, la Compagnia risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate in Partita 1 causate da eventi di Forza Maggiore.

Relativamente alle perdite e ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di tempeste, alluvioni, inondazioni la Compagnia indennizza l'Assicurato solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'opera.

A questo proposito, le misure di sicurezza sono considerate sufficienti nel caso siano stati presi in considerazione i valori rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa inerenti precipitazioni, alluvioni, inondazioni e allagamenti fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni. La Compagnia non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe provveduto a suo tempo all'eliminazione di ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso.

In caso di danni causati da terremoto la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

In caso di sinistri dovuti ad eventi naturali di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, l'Assicurato deve attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'integrazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Compagnia, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Compagnia. Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, quest'ultimo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

I limiti massimi di indennizzo per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza sono i seguenti:

- Euro [XXXX,XX] per danni da terremoto;
- Euro [XXXX,XX] per danni da alluvione, inondazione e altri danni da forza maggiore.

2. SCIOPERO, SOMMOSSA, TUMULTO POPOLARE, ATTI VANDALICI O DOLOSI

A parziale deroga del comma 4) dell'art. 3 "Esclusioni specifiche della Sez. A" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, ferme le altre delimitazioni di polizza, la Compagnia risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate 'causate da' o 'in conseguenza di' sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti vandalici o dolosi (esclusi atti di terrorismo o sabotaggio organizzato).

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

3. ATTI DI TERRORISMO O SABOTAGGIO ORGANIZZATO

A parziale deroga del comma 4) dell'art. 3 "Esclusioni specifiche della Sez. A" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, ferme le altre delimitazioni di polizza, la Compagnia risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate 'causate da' o 'in conseguenza di' atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.

Per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza minacciata o applicata per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o d'intesa con un'organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l'intenzione di esercitare l'influenza su un governo e/o di intimorire l'opinione pubblica o parte di essa.

La Compagnia comunque non risponde dei danni causati da:

- agenti/sostanze chimiche e biologiche;
- agenti nucleari/radioattivi;
- virus informatici di qualsiasi tipo.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Compagnia, trascorsi 14 (quattordici) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Compagnia rimborsa al Contraente il rateo di premio netto relativo alla garanzia prestata con la presente clausola relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di garanzia prestata anche per la Partita 4) ferme restando le altre esclusioni dell'Art. 2.11, comma a) sopra menzionate.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

4. FURTO

A parziale deroga dell'Art.3 comma 4 - Esclusioni specifiche della Sezione A - dello Schema tipo 2.3, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti alle cose assicurate da furto (o tentativo di furto) all'interno del "luogo di esecuzione delle opere". Limitatamente ai materiali facilmente asportabili (identificati da bolle di consegna) la garanzia furto è operante a condizione che vengano custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, protetti con idonei mezzi di chiusura e che il furto si perpetrato con lo scasso dei predetti mezzi di chiusura. Per ogni sinistro, a tali materiali, resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% dell'indennizzo con il minimo di Euro [XXXX,XX].

Nel caso gli stessi non siano protetti da mezzi di chiusura e/o non custoditi all'interno di baraccamenti o locali già esistenti, lo scoperto è elevato al 30%.

Per tutti gli altri materiali resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 15% dell'indennizzo con il minimo di Euro [XXXX,XX]. Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

5. DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DA INSUFFICIENTE PROGETTAZIONE

A parziale deroga del comma 6) dell'art. 3 "Esclusioni specifiche della Sez. A" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

6. RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO DI BASI D'APPOGGIO O DI SOSTEGNO IN GENERE

A parziale deroga del comma l) dell'art. 12 "Esclusioni specifiche della Sez. B" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, la Compagnia è obbligata anche per i danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo della Compagnia vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

7. VIBRAZIONE

A parziale deroga del comma j) dell'art. 12 "Esclusioni specifiche della Sez. B" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, la Compagnia è obbligata anche per i danni a cose dovuti a vibrazione semprechè queste siano dovute ad un evento accidentale, improvviso, imprevedibile.

Per i fabbricati di terzi l'obbligo della Compagnia vale comunque per i soli casi di crollo totale o parziale e a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

8. CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE

A parziale deroga del comma m) dell'art. 12 "Esclusioni specifiche della Sez. B" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, la Compagnia è obbligata anche per i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, a condizione che, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Tale estensione di garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% ed un minimo di Euro [XXXX,XX].

Relativamente a tale garanzia, la Compagnia risponde fino alla concorrenza di Euro [XXXX,XX] per sinistro e per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza.

9. PLURALITA' DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Compagnia non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 29 "Gestione delle controversie – spese legali (Sez. B)".

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 11 "Delimitazione dell'Assicurazione", comma c) relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 11 "Delimitazioni dell'Assicurazione".

Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE A - partite 1, 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE B.

10. MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ

A parziale deroga del comma 7) dell'art. 3 "Esclusioni specifiche della Sez. A" dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M 12 marzo 2004 - n°123, sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

(esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE A e fino all'importo massimo del 10% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza, con il limite massimo di Euro [XXXX.XX] per sinistro e per tutti i sinistri che si verificano durante il periodo di validità della polizza.

11. MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE

Premesso che, agli effetti della presente assicurazione, ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamento o attrezzatura di cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

1. La Compagnia, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
2. Fermo quanto previsto agli artt. 3, 12 e 16 dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 - n° 123, la Compagnia non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici o elettrici;
 - b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
 - f) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
 - g) i danni conseguenti ad abbandono delle cose assicurate;
 - h) le spese per il recupero e/o la rimessa in funzione dei macchinari e attrezzature di cantiere, ancorché conseguenti ad un evento coperto; rimangono peraltro indennizzabili le spese per la riparazione dei danni, causati dall'evento stesso, all'integrità fisica dei macchinari e attrezzature.
3. La somma assicurata per ciascun ente è uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento. Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma assicurata.
4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
 - a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), difalcato dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.
 - b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
 1. si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
 2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), difalcato dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle franchigie e degli scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.
3. La presente estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione dei seguenti importi deducibili:
 - scoperto del [XXX,XX]% ed un minimo di euro [XXXX,XX] per danni causati da furto e rapina;
 - scoperto del [XXX,XX]% ed un minimo di euro [XXXX,XX] per danni derivanti da ogni altra causa.

12. PRECISAZIONE MANUTENZIONE

Premesso che l'appalto assicurato è costituito da più lavori/opere/interventi, distinti tra loro per luogo di ubicazione/realizzazione, tempi di realizzazione, valore, ecc. a maggior definizione di quanto indicato nelle C.G.A. si precisa quanto segue:

1. La somma assicurata alla partita 1 costituisce l'importo complessivo di tutti i lavori/opere/interventi rientranti nell'appalto, resta quindi stabilito che la somma assicurata relativa ad ogni singolo lavoro/opera/intervento è quella contrattualmente stabilita per lo stesso, che deve corrisponderne al valore al termine dei lavori, compresi materiali e manodopera;
2. La durata complessiva di tutti i lavori/opere/interventi assicurati è quella indicata nella scheda di polizza, restando stabilito che la durata della copertura assicurativa relativa ad ogni singolo lavoro/opera/intervento è quella contrattualmente stabilita per lo stesso;

3. Le garanzie di polizza sono operanti nei soli luoghi e durante i soli periodi in cui vengono effettuati/eseguiti i singoli lavori/opere/interventi costituenti l'appalto assicurato alla partita 1;
4. Al fine della operatività delle garanzie resta stabilito che i tempi, i luoghi e gli importi dei lavori/opere/interventi devono essere opportunamente documentati a termine delle vigenti disposizioni di legge e delle procedure di controllo/verifica disposte dall'Assicurato e dal Committente.
5. Sono indennizzabili i soli danni direttamente causati dai suddetti lavori/opere/interventi, sempreché manifestatisi entro la data di scadenza della relativa copertura assicurativa (costruzione e manutenzione del singolo lavoro/opera/intervento) e denunciati entro la data di scadenza della Polizza.

pagina lasciata intenzionalmente in bianco

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5520360 – 5351461
www.helvetia.it – PEC: helvetia@actaliscertymail.it

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002
Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031